

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19580 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 24/07/2018

ORDINANZA

523
2018
sul ricorso iscritto al n. 2487/2013 R.G. proposto da
_____, in persona del liquidatore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via _____, presso lo studio dell'avv _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____

giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 130/31/11, depositata il 30 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO CHE

Cons. est.
G.M. Nonno



1. con sentenza n. 130/31/11 del 30/11/2011 la CTR della Lombardia rigettava l'appello proposto dalla _____ avverso la sentenza n. 160/09/09 della CTP di Milano, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente, quale incorporante la _____ avverso l'avviso di accertamento con il quale era stato accertato un maggior imponibile IRPEG e IRAP e un maggior volume d'affari a fini IVA concernente l'anno d'imposta 2002;

1.1. il giudice di appello premetteva che: a) la società contribuente depositava in primo grado unicamente il ricorso con la ricevuta di spedizione dell'originale all'Ufficio, ma non anche il fascicolo con i documenti citati in ricorso e, in particolare, l'avviso di accertamento impugnato; b) la CTP dichiarava conseguentemente inammissibile il ricorso; b) la sentenza della CTP era impugnata dalla società ricorrente;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell'appello evidenziando che: a) i fatti di causa erano quelli accertati dal primo giudice; b) pertanto, «letto l'art. 18 e l'art. 22 D.Lgs. 546/92 si evince che la nascita del rapporto processuale si viene a creare con il deposito del ricorso con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Perché il giudizio possa proseguire è necessario da parte del ricorrente la presentazione della documentazione alla commissione tributaria per far sì che l'organo giudicante possa decidere. Occorre non solo il deposito del ricorso, ma anche il deposito del fascicolo di parte che deve contenere tutti i documenti citati nel ricorso stesso e soprattutto l'atto impugnato oggetto del contendere»; c) poiché non era configurabile «l'ipotesi di mancato o tardivo deposito del fascicolo» ai fini della legittima costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso doveva ritenersi inammissibile;

2. la _____ impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;



3. l'Agazia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. con l'unico motivo di ricorso la denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 18 e 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando l'errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere l'inammissibilità del ricorso solo perché non sarebbe stato depositato l'atto impugnato, inammissibilità che riguarda unicamente l'originale del ricorso notificato ovvero la copia del ricorso spedita per posta e la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata;

2. il motivo è fondato;

2.1. l'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella versione applicabile *ratione temporis*) elenca i requisiti del ricorso, tra i quali l'indicazione dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda (art. 18, comma 2, lett. d), e prevede, a pena di inammissibilità, la mancanza di tale requisito;

2.2. l'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sempre nella versione applicabile *ratione temporis*) recita testualmente: «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale»;



analoga sanzione di inammissibilità non è comminata, invece, per il deposito del fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti prodotti, in originale o fotocopia (art. 22, comma 4);

2.3. il semplice tenore letterale delle menzionate disposizioni impone di ritenere che la sanzione dell'inammissibilità è comminata dalla legge esclusivamente: a) per l'incompletezza del ricorso, perché manca di una delle indicazioni di cui all'art. 18, comma 2, e specificamente, dell'indicazione degli estremi dell'atto impugnato; b) per il mancato deposito dell'originale del ricorso notificato ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;

2.4. nessuna sanzione di inammissibilità è comminata dalla legge per il mancato deposito del fascicolo con i documenti indicati in ricorso e, segnatamente, della copia dell'atto impugnato, come anche affermato dalla S.C.: *«in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell'articolo citato»* (così Cass. n. 18872 del 07/09/2007; conf. Cass. n. 4431 del 24/02/2010; si vedano, altresì, Cass. n. 21509 del 20/10/2010; Cass. n. 3456 del 12/02/2009);

3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018.